

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 25/11/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36691-l-ordine-civile-di-savoia-e-la-macroscopica-svista-nella-legge-178-51>

Autore: Cataldi Carmelo

L'Ordine Civile di Savoia e la macroscopica svista nella legge 178/51

*L'Ordine Civile di Savoia e la macroscopica svista
nella legge 178/51*

Dr. Carmelo Cataldi¹

Sommario: *Premessa; L'Ordine Civile di Savoia; La nascita, la costituzione e l'evoluzione; I Cavalieri dell'Ordine Civile di Savoia; La legge 178/51; I lavori parlamentari del 1951; L'oggettività dell'art. 9 della legge 178/51; La soggettività dell'Ordine; La posizione giuridica odierna; Una svista o colpevole dimenticanza?*

Premessa.

Mi è doveroso, prima di addentrarmi negli aspetti storici e giuridici dell'argomento, che questa mattina ho il piacere di trattare, fare una premessa di ordine geografico e tradizionale e perché no, anche politico.

Il Piemonte è stato storicamente e politicamente per secoli legato da un *fil rouge* a Casa Savoia, condividendone in buona parte le sorti e gli eventi, anche i più tragici, soprattutto dal 1178, anno in cui i Savoia a tutti gli effetti ne costituirono un loro personale dominio territoriale e politico.

Non possiamo dimenticare che ad esempio Fossano, unitamente alla città di Pinerolo, sono state, per ben due secoli, le sedi principali del ramo primordiale dei Savoia - Acaja; Torino è stata la capitale, prima del Ducato, poi del Regno di Sicilia e

¹ E' Legal Advisor in Diritto Internazionale Umanitario, Diritto dei Conflitti Armati e delle Operazioni Militari, nonché esperto di Diritto Araldico, Nobiliare e Cavalleresco.

di quello di Sardegna, nonché la prima capitale d'Italia, proprio perché i Savoia ne avevano già fatto la “loro” capitale da secoli.

I Savoia avevano, sin dagli albori della propria dinastia, fatto del Piemonte occidentale un personale dominio, originariamente come signoria², con Torjno come capitale “alternativa” a Chambery e poi con Amedeo VIII, che nell'agosto del 1418 elevò questa signoria a Principato di Piemonte e da allora la storia, anche da un punto di vista solo formale, è un tutt'uno con Casa Savoia, un piccolo regno a tutti gli effetti, a cavallo delle Alpi, peculiarità che mantenne poi per secoli, fino alla costituzione prima del Regno di Sicilia e poi di Sardegna.

Altrettanto è vero quando in tutto il Piemonte, ma direi anche nel resto d'Italia, un'abbondante parte della toponomastica permette di rilevare questo doppio legame, quasi fondante e di sangue, tra Casa Savoia e l'unità nazionale.

Anche a Fossano, il corso principale che porta dalla stazione ferroviaria a questo castello e intitolato a Emanuele Filiberto di Savoia, in onore dell'eroe di San Quintino, chiamato anche “*Testa di ferro*”, mentre a Torino la stazione è attraversata da Corso Vittorio Emanuele II, stessa denominazione che troviamo a Roma per la via che collega p.zza del Gesù a Lungo Tevere Vaticano!

Il legame tra Piemonte e Casa Savoia è stato sempre forte anche nei ricordi dei singoli membri della Dinastia e di aneddoti, che evidenziano questo *trait d'union* psicologico di interdipendenza, ve ne sono in quantità.

Uno tra questi è quello ricordatomi dal conte Carlo Buffa di Perrero, proprio in riferimento alla città di Fossano ed il rapporto diretto tra i membri di Casa Savoia ed il territorio e che sinteticamente desidero qui riportare.

Il conte Buffa mi ha raccontato che, intorno alla fine degli anni 60, del secolo scorso,

² Praticamente Amedeo VIII elevò il titolo di signore di Piemonte, che aveva avuto origine nel 1178 e terminato nel 1418 con la morte di Ludovico di Savoia-Acaja, morto senza eredi, facendone appannaggio del primogenito di Casa Savoia e inserendo un lambello, simbolo araldico che contraddistingue ancora oggi la Regione Piemonte, nello stemma degli eredi al trono di Savoia.

il re Umberto II, dalla sua sede in esilio in Portogallo, gli espresse il desiderio di avere una copia di una litografia dell'assedio di Fossano che si trovava proprio all'interno del castello degli Acaja, che aveva avuto modo di vedere riservatamente in occasione di una sua visita alla città.

Il Re allora gli diede disposizioni di richiederla ed eventualmente, in caso di difficoltà nel reperirla, di indicare, ai custodi del Castello, dove si trovasse la stampa in metallo.

Il conte allora venne a Fossano, si recò in Comune e chiese la gentilezza di visionare la stampa e di poterne riprodurre una copia, ma qui non sapevano dargli notizie sul luogo di custodia dell'oggetto; non scoraggiandosi il conte riferì che il Re gli aveva indicato un luogo ben preciso all'interno del castello degli Acaja dove si doveva trovare l'oggetto, nonché il mobile ed anche il cassetto ove l'aveva vista depositata.

Gli amministratori di allora insieme al conte si recarono al castello, nella stanza indicata e con somma sorpresa, nel mobile e nel cassetto indicato dal Re, si trovò quella stampa, sconosciuta alla stessa amministrazione comunale di allora e forse l'unica esistente dell'assedio del castello.

Il fatto è emblematico del rapporto personale, attento e intenso, che i Savoia hanno avuto nel tempo con il territorio, soprattutto quello piemontese. E' bene dunque ricordare la storia di queste terre e dell'Italia intera perché un popolo che disconosce le sue origini avrà sempre il fiato corto sia in politica nazionale che internazionale.

La perpetuazione dei ricordi avviene anche attraverso i simboli e quali meglio degli Ordini cavallereschi, in questo caso di Casa Savoia, dei suoi cavalieri e delle decorazioni, estrinsecazione formale ma anche materiale di un concetto ben più alto di un semplice atto di vanità, possono veicolare e rinnovare un valore di appartenenza reciproco tra sovrano o ex sovrano, il territorio ed il popolo? E proprio di queste oggi desidero qui parlarvi, e in special modo di uno dei tre Ordini cavallereschi di casa Savoia, quello forse meno non ma non meno prestigioso, l'Ordine Civile di Savoia

L'Ordine Civile di Savoia

L'Ordine Civile di Savoia, o meglio l'Ordine al Merito Civile di Savoia, rappresenta, nel patrimonio dinastico cavalleresco di Casa Savoia, in ordine d'importanza, il terzo Ordine Sabauda, dopo quello della Santissima Annunziata e dei Santi Maurizio e Lazzaro, mentre il quasi omonimo, l'Ordine al Merito di Savoia, in alcuni casi, in passato appellato anche al Merito Civile di Savoia, fondato da S.A.R. il principe Vittorio Emanuele, nel 1988 mentre era in esilio, rappresenta il quarto ed ultimo in ordine d'importanza e di tempo.

Un certo tipo di affinità tra quest'ultimo e l'Ordine Civile di Savoia, si riscontra non solo nell'appellativo e nel fatto che lo stesso venga fatto originare dal primo, ma esteticamente anche nei tratti decorativi essenziali, dalla foggia della croce, all'iscrizione nel tondo sovrapposto alla croce, ai colori del nastro. Infatti, mentre l'Ordine Civile di Savoia ha la decorazione formata da una croce greca smaltata di colore azzurro, con tondo bianco portante nel recto il titolo "*Al Merito Civile di Savoia*" e sul rovescio le lettere incrociate C. A. (sigle di re Carlo Alberto), adesso V. E. (sigla di Vittorio Emanuele, VI Gran Maestro), tenuta sospesa da un nastro di seta bianco con palo centrale azzurro, l'Ordine al Merito di Savoia ha la decorazione formata da una croce greca di colore azzurro con tondo bianco avente sul recto il titolo "*Al Merito di Savoia 1988*" e sul rovescio la sigla V. E. (Vittorio Emanuele, I Gran Maestro) il tutto appeso ad un nastro di seta azzurro con palo centrale bianco.

Diversamente per gli abiti, con cui si devono intendere sia l'uniforme, se prevista, che il mantello, si ha una totale differenziazione, nel senso che mentre per l'Ordine Civile di Savoia esiste un'uniforme³, per l'Ordine al Merito di Savoia è previsto soltanto un

³ R. D. dato in Torino il 9 febbraio 1841, f.to Carlo Alberto, controfirmato di Pralormo, con il quale è concesso ai Cavalieri dell'Ordine uno speciale vestito uniforme. "*L'abito uniforme di Cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia è di panno turchino detto "barbeau" con ricamo d'oro ai paramani, ai baveri, alle tasche ed un fiorone in mezzo ad esse, il tutto in conformità del modulo annesso. La spada ha l'impugnatura di madreperla e d'oro. Il cappello alla francese con piuma nera, fibbia e fiocchetti in oro. I bottoni in oro portanti la croce dell'Ordine in mezzo ad una corona di alloro. I pantaloni del medesimo panno dell'abito, con gli stivali. Per i giorni di gala e per le feste di Corte, calze di panno bianco, calzette di seta bianca, scarpe con fibbia d'oro*".

mantello di panno celeste, con collo dello stesso tessuto, bordato di un gallone oro spinato, stretto da un cordone bianco e blu e croce al giustacuore.

Seppur si assume una certa similitudine nella forma, ma, secondo concetti di diritto cavalleresco ravvisabili da chiunque e che in questo contesto non possono essere sviluppati per non andare fuori tema, anche in parte nella sostanza, per il resto i due Ordini per finalità e costituzione si differenziano sostanzialmente, seppur l'Ordine al Merito di Savoia venga istitutivo (art. 1 dello Statuto)⁴ all'interno dell'Ordine Civile di Savoia, rappresentando così ad ogni modo l'estrinsecazione della volontà di premiare i comportamenti e gli atti lodevoli e di fedeltà a Casa Savoia.

Proprio in tale senso, mentre per l'Ordine Civile di Savoia è prevista una sola classe, quella dei Cavalieri, come nella migliore tradizione degli Ordini cavallereschi di primaria origine e grandezza, per l'Ordine al Merito di Savoia si ha una classificazione moderna, secondo gli ordinari gradi di Cavaliere, Cavaliere Ufficiale, Commendatore, Grand'Ufficiale, Dama e Dama di Commenda, con le rispettive quantità per grado.

L'Ordine Civile di Savoia, pur non essendo stato citato e regolamentato nella normativa di settore, rappresentata ancora oggi dalla Legge 178/51, istitutiva dell'O.M.R.I e del suo Statuto, previsto con D.P.R. del 31 ottobre 1952, segue amministrativamente lo stesso destino degli altri due Ordini Sabaudi che l'hanno proceduto e di quello successivo istitutivo nel 1988, nel senso che non viene autorizzato, o meglio, non verrebbe autorizzato all'uso nel territorio dello Stato Italiano dal M.A.E., poiché non risulta al momento che nessuno abbia mai presentato istanza per il riconoscimento di questo suo interesse legittimo.

Nei prossimi paragrafi argomenterò al meglio di questo particolare aspetto di ordine

⁴ Ordine al Merito di Savoia - Statuto

Art. 1

E' creato, istituito e fondato da Noi in perpetuo, in seno all'Ordine Civile di Savoia, un Ordine di merito denominato Ordine al Merito di Savoia del quale Noi ci dichiariamo Capo e Gran Maestro e vogliamo che questa Nostra suprema dignità passo dopo di Noi ai Nostri Successori ed Eredi della Corona Reale.

giuridico-amministrativo, che, ripeto, si può, ad oggi, sviluppare solo come elemento per un esercizio dottrinale perché nessuna domanda sembra essere stata presentata e nessun rifiuto è stato di conseguenza posto dal Ministero degli Affari Esteri, organo preposto dal 1991 a rilasciare le autorizzazioni ministeriali all'uso delle onorificenze degli Ordini cavallereschi non nazionali.

La nascita, la costituzione e l'evoluzione.

L'Ordine Civile di Savoia nasce con Regie Patenti del 29 ottobre 1831 per volontà di Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna.

Egli volle, ricordando proprio negli Statuti che: *“le ricompense speciali stabilite per le diverse specie di merito, e distribuite con giustizia imparziale, contribuiscono potentemente, col mezzo dell'emulazione che eccitano, alla gloria e prosperità degli Stati, indirizzando verso tutto ciò che è utile, bello, e grande, ogni maniera di virtù e di talenti.”*, emulare il suo predecessore, Vittorio Emanuele I, anch'egli re di Sardegna, che nel 1815 aveva istituito l'Ordine Militare di Savoia, per premiare *“con onorevole guiderdone il merito luminoso acquistato nella carriera dell'arme.”*, istituendo un Ordine di Savoia per onorare: *“ i nostri amatissimi sudditi, i quali dedicatisi ad altre professioni non meno utili che quella delle arme, sono diventati con profondi e lunghi studi l'ornamento del nostro Stato, ovvero hanno con le dotte loro fatiche giovato grandemente al servizio nostro ed al comun bene; fra i quali ci è caro di pregiare in guisa particolare coloro che hanno conseguito un nome glorioso nella carriera del pubblico insegnamento, tenuta da Noi in tanto maggior conto, in quanto che dalla buona educazione della gioventù dipende la felicità delle persone, delle famiglie, e dello Stato.”*.

Insomma, l'Ordine Civile di Savoia nasce per essere l'*alter ego* dell'Ordine Militare di Savoia, sia per le modalità costitutive che per le finalità che si prefiggeva; cioè mentre uno veniva creato per premiare l'eccelse ed encomiabili qualità personali di fedeltà alle istituzioni regie, che avessero reso grande il nome della Nazione, di impiegati nella pubblica amministrazione, in particolar modo nella pubblica istruzione, che di

privati nelle rispettive professioni, l'altro era stato creato per premiare le qualità belliche del personale in armi.

Ma, secondo gli Statuti originari, per l'Ordine Civile non era sufficiente che coloro che avrebbero dovuto essere premiati avessero eccelso nelle rispettive professioni lumeggiando la Nazione e dimostrando fedeltà al Sovrano, ma anche che le insegne cavalleresche attribuite in detto Ordine cavalleresco fossero: *“solamente portate da uomini di merito riconosciuto, irreprensibili nella condotta, e nei loro principii, e commendati per devozione alla nostra persona, e per lo zelo che manifestano nell'obbedienza alle leggi.”*, insomma anche soggetti di specchiata condotta morale e civile.

Sin dall'origine venne statuito che il Capo dell'Ordine dovesse essere inizialmente re Carlo Alberto e che tale appannaggio fosse poi attribuito ai suoi successori (nella Corona) e discendenti di Casa Savoia: *“Noi ci dichiariamo Capo e Gran Mastro: e vogliamo che questa nostra Suprema dignità passi dopo di Noi ai nostri successori ed eredi della Corona Reale”* (art. 1 dello Statuto), che i cavalieri non fossero che in un'unica classe e di nazionalità italiana, che questi fossero: *“primarii impiegati del nostro Governo che avranno eseguito qualche atto od opera di alta amministrazione”* (art. 5 c.1° dello Statuto), e che lo stesso venisse attribuito: *“Agli scienziati, ai letterati, ed agli amministratori, i quali avranno composto e pubblicato con la stampa nei nostri Stati, o con nostro beneplacito fuori di essi, qualche opera importante.”* (art. 5 c. 2°), *“Agli ingegneri, architetti od artisti che siansi renduti celebri con lavori di distinto merito.”* (art. 5 c. 3°), *“Agli autori e pubblicatori di qualche scoperta di gran conto, e vantaggio, ed a coloro che avranno dato alle scoperte da altri fatte tale perfezionamento, che per l'utilità sua si accosti al merito della primitiva invenzione.”* (art. 5 c. 4°), *“Ai Professori di scienze o lettere, ed ai Direttori di uno dei nostri stabilimenti di educazione, che chiari per dottrina, ed avendo pubblicato qualche utile scrittura, abbiansi procacciata col loro magistero o governo della gioventù, gloriosa fama.”* (art. 5 c. 5°).

Le insegne cavalleresche, che sembra siano state disegnate di propria mano da re Carlo Alberto, consistevano in: *“una croce d'oro piena, smaltata in azzurro, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenterà la cifra del fondatore, e dall'altro la seguente*

scritta: AL MERITO CIVILE 1831...croce sarà attaccata al lato sinistro del vestito con un nastro listato di una banda di colore azzurro fra due bande bianche.”

I Cavalieri potevano proporsi autonomamente presentando i titoli richiesti ed una Commissione, formata originariamente da 7 cavalieri, che eleggevano al proprio interno un Presidente, decideva sull'ammissione o meno del candidato, il quale, una volta ammesso, prestava giuramento: *“giuramento da prestarsi dal novello Cavaliere, di essere fedele a Noi, ed obbediente alle nostre leggi, di rispettare la decenza e i buoni costumi nelle sue opere, e di non professare alcuna massima contraria alla fede cattolica Romana, ed ai principii della nostra Monarchia.”* (art. 10 dello Statuto).

I Cavalieri così creati erano ammessi a corte e ricevevano gli onori militari come i Cavalieri dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e dell'Ordine Militare di Savoia e godevano di pensione. Nello Statuto originario del 1831 si prevedevano 10 pensioni di L. 1.000, 10 di 800 e 20 di 600, dati che facevano supporre che il numero massimo di cavalieri in vita dovesse essere di 40.

Re Carlo Alberto si riservò inizialmente di nominare a suo piacimento 12 cavalieri tra i quali scelse 7 di questi per comporre il Consiglio dell'Ordine. I primi dodici cavalieri dell'Ordine Civile di Savoia, alla fine furono 10, poiché il ministro conte Tonduti della Scarena si era riservato su due nominativi che sembrava non riunissero i requisiti, di cui, di seguito, si elencano i nominativi ed i titoli:

Prospero Baldo di Vinadio, conte, Decurione di Torino⁵, fondatore e Presidente dell'Accademia delle Scienze, Ambasciatore a Parigi e a Madrid, Ministro di Stato, della Pubblica Istruzione e degli Interni, Cavaliere dell'Ordine della Santissima Annunziata;

Bonsignore Ferdinando, architetto di Sua Maestà, professore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e di architettura nell'Università di Torino, costruttore della Chiesa della Gran Madre di Dio a Torino;

Carena Giacinto, cultore valente delle scienze naturali e della fisica in particolare, filologo, autore del Prontuario di vocaboli attinenti a parecchie arti;

⁵ Sarebbe il Consigliere Comunale di Torino odierno.

Francesco Saverio De Maistre, conte, letterato, generale dell'esercito russo;

Alberto Ferrero della Marmora, luogotenente generale, Comandante della Regia Scuola di Marina, Comandante generale della Sardegna;

Giovanni Migliara, pittore e scenografo;

Ambrogio Multedo, professore emerito di matematica;

Giovanni Antonio Amedeo Plana, barone, matematico e astronomo, professore di matematica alla Scuola d'Artiglieria di Alessandria e di astronomia nell'Università di Torino, poi direttore dell'Osservatorio;

Francesco Rossi, professore emerito di chirurgia;

Cesare di Saluzzo di Monesioglio, Gran Maestro d'Artiglieria e fondatore dell'Accademia delle Scienze di Torino; Rettore dell'Università di Torino, membro dell'Accademia delle Scienze, Direttore dell'Accademia Militare.

Subito dopo la costituzione dell'Ordine, negli anni immediatamente successivi e per tutto il secolo XIX, vi furono mutazioni anche sostanziali della struttura interna e organizzativa, mentre nel secolo XX ve ne furono solo tre di ordine prettamente formale.

Il primo intervento fu a ridosso della costituzione dell'Ordine e riguardava il divieto di effettuare nomine di Cavalieri in numero maggiore di 40 in vita. (Regio Biglietto del 13 dicembre 1831, f.to Carlo Alberto e controfirmato Manno); il successivo riguarda l'assegnazione di L. 30.000 annue all'Ordine, tratte dal Tesoro dell'Ordine Mauriziano (Regie Magistrali Provvisioni date in Torino il 6 gennaio 1832, f.te Carlo Alberto, controfirmate Mussa); poi vi è quello che istituiva l'uniforme per l'Ordine Civile e che così rimarrà fino ad oggi (Regio Decreto dato in Torino il 9 febbraio 1841, f.to Carlo Alberto e controfirmato di Pralormo) e per finire con i provvedimenti resi da re Carlo Alberto, quello con cui si accrebbe il numero dei Consiglieri dell'Ordine da 7 a 10 (Regie Patenti date in Torino il 5 febbraio 1845, f.to Carlo Alberto, controfirmate da Des Ambrois).

E' con il successivo re di Sardegna, prima e poi Re d'Italia, Vittorio Emanuele II, che

si apportano, in un brevissimo lasso di tempo, circa 19 anni, le più sostanziali e definitive aggiunte e varianti allo Statuto e precisamente:

- Divieto di avere in vita più di 40 Cavalieri dell'Ordine; Regio Decreto 16 novembre 1850, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Galvagno;
- aumento di altre 7.000 Lire per le pensioni dell'Ordine, tratte sul Tesoro dell'Ordine Mauriziano; Regie Magistrali Provvisioni del 17 dicembre 1859, f.te Vittorio Emanuele, controfirmate Cibrario;
- determinazione del numero delle pensioni dell'Ordine e dei rispettivi aumenti dalle 10 da 1.000 Lire, 10 da 800 Lire, 20 da 600 Lire a 11 da 1.000 Lire, 16 da 800 Lire e 23 da 600 Lire; Regio Decreto datato 12 febbraio 1860, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Camillo Benso conte di Cavour;
- assegnazione all'Ordine di 2.400 Lire, tratte sul Tesoro dell'Ordine Mauriziano, con Regie Patenti magistrali date in Torino il 12 agosto 1860, f.to Vittorio Emanuele, controfirmate Cibrario;
- aumento del numero dei Cavalieri dell'Ordine fino al numero di 60; Regio Decreto del 23 giugno 1861 dato a Torino (siamo già nel Regno d'Italia), f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Minghetti;
- ulteriore assegnazione all'Ordine di 8.400 Lire; Regie Patenti magistrali date in Torino il 20 settembre 1863, f.te Vittorio Emanuele, controfirmate Cibrario;
- assegnazione di 60 pensioni per i Cavalieri dell'Ordine, così distinte: 10 da 1.000 Lire, 10 da 800 Lire, 40 da 600 Lire; Regio Decreto dato a Firenze (la seconda Capitale d'Italia prima di Roma) il 6 agosto 1868, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Cadorna;
- norme per per la concessione di assegni vitalizi sulla Cassa dell'Ordine per importi non inferiori a 300 Lire e non superiori a 500 Lire per anno e la cui somma totale non doveva superare quella di 8.000 Lire annui; Regio Decreto del 27 giugno 1869, dato in Firenze, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Luigi Ferraris.
- norme per la regolazione dell'Amministrazione degli affari correnti dell'Ordine, affidata al Ministro dell'Interno collaborato da tre ufficiali di grado non inferiore, da un segretario, un ragioniere, un cassiere e un

controllore alla cassa; Regio Decreto del 27 giugno 1860, dato in Firenze, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Ferraris;

- estratto con cui si stabilisce l'ordine delle precedenze fra le varie cariche e dignità nelle funzioni pubbliche e in quelle di Corte; cat. VII, classe terza: Grandi ufficiali dell'Ordine Mauriziano, Grandi ufficiali dell'Ordine Militare di Savoia, Grandi ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia, Cavalieri dell'Ordine del Merito Civile di Savoia; Regio Decreto n. 4329 dato a Firenze il 19 aprile 1869;
- suddivisione equa delle pensioni dei Cavalieri dell'Ordine nella quantità di 20 da 1.000 Lire, 20 da 800 Lire e 20 da 600 Lire; Regio Decreto dato a Sant'Anna di Valdieri (CN) il 20 agosto 1875, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Castelli:

Il successore, S.M. re Umberto I, intervenne, anch'egli, a sua volta, ma molto marginalmente, decretando:

- l'uniformità del trattamento pensionistico dei Cavalieri dell'Ordine per tutti e 60 a 1.000 Lire annue; Regio Decreto dato a Torino il 21 agosto 1882, f.to Umberto, controfirmato De Petris;
- l'elevazione del numero dei Cavalieri dell'Ordine in vita a 70 unità;
- la sostituzione del Presidente del Consiglio dell'Ordine, in caso di sua assenza con il vice Presidente (eletto all'interno del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta di voti, e la cui durata in carica doveva essere di 5 anni, con facoltà di rielezione) che può convocare e presiedere il Consiglio; Regio Decreto dato in Roma il 30 aprile 1896, f.to Umberto, controfirmato Di Rudinì.

Anche Vittorio Emanuele III fu parco di provvedimenti sull'Ordine Civile di Savoia emettendo tre decreti prettamente di ordine formale più che sostanziale e cioè:

- Regio Decreto n. 2210 datato 18 dicembre 1927, dato a Roma, con cui trasferisce la precedenza dell'Ordine dalla classe terza della cat. VIII alla classe prima della medesima categoria, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Mussolini;

- Regi Decreti n. 158, datato 19 gennaio 1928 e n. 2485 del 1° novembre 1928, dati in Roma, che stabiliscono l'ordine di precedenza delle decorazioni e dei relativi nastri dell'Ordine Civile di Savoia da portarsi dagli ufficiali delle Forze Armate, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato Mussolini;
- Regio Decreto n. 1851 dato in Roma il 14 agosto 1936 che cambia l'ordine delle precedenze delle decorazioni assegnando l'ottava posizione a quelle dell'Ordine Civile di Savoia, f.to Vittorio Emanuele, controfirmato dall'allora Ministro dell'Interno *pro tempore* Mussolini⁶.

Lo Statuto dell'Ordine Civile di Savoia è stato rivisitato anche recentemente a Ginevra, nei giorni 11 giugno 1985 e 10 ottobre 1996, da S.A.R. il principe Vittorio Emanuele collaborato dal conte Gherardo Balbo di Vinadio.

I Cavalieri dell'Ordine Civile di Savoia.

L'Ordine Civile di Savoia nasce come detto con re Carlo Alberto e prosegue attraverso i quattro successivi Re d'Italia con tutte le sue prerogative di Ordine patrimoniale dinastico di Casa Savoia fino al 13 maggio 1946 ed un periodo di limbo giuridico fino al 3 marzo 1951, entrata in vigore della legge n. 178.

Successivamente all'entra in vigore della predetta legge re Umberto II continuò a concedere le onorificenze dell'Ordine, anche in relazione al fatto che in merito il legislatore italiano era stato silente diversamente da come invece aveva architettato "l'abolizione/soppressione" degli altri due Ordini di Casa Savoia e precisamente:

- il 15 settembre 1961 in occasione della ricorrenza del centenario della costituzione del Regno d'Italia;
- il 15 settembre 1964 in occasione del suo 60° compleanno;
- il 20 settembre 1970 nel centenario della presa di Porta Pia;
- il 15 settembre 1974, per il suo 70° compleanno;

⁶ E' bene ricordare che Mussolini fu Ministro dell'Interno dal 31 ottobre 1922 al 17 giugno 1924 e Ministro dell'Interno *pro-tempore* dal 6 novembre 1926 al 25 luglio 1943.

- e nel 1981 in occasione del 150° anniversario della fondazione dell'Ordine.

Anche l'attuale Capo di Casa Savoia, in qualità di VI Gran Maestro dell'Ordine Civile di Savoia, ha conferito le onorificenze dell'Ordine, nel 1991, nella ricorrenza del 160° anniversario dalla fondazione, a personalità italiane del mondo della cultura, delle scienze e dell'arte tra cui Maestri Franco Zeffirelli, Uto Ughi e poi ancora altre come al Sen. Prof. Domenico Fisichella, il pluripremiato oscar della musica Giorgio Moroder e giuristi come Pietro Rescigno.

Ovviamente, vista l'esiguità delle concessioni effettuate nel tempo rispetto a quelle dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che dal 1951 ad oggi, si ritiene, da un calcolo approssimativo, superino quasi il milione di unità, quando si parla di riconoscimento dell'eccellenza, negli ambiti di attribuzione delle onorificenze, l'Ordine Civile di Savoia, sembra dunque rappresentare il *non plus ultra*.

Ma vediamo per tipologia chi sono stati in passato i beneficiati più importanti dell'onorificenza dell'Ordine Civile di Savoia.

Tra gli artisti: Leonardo Bistolfi, scultore, critico e storico, Senatore; **Arrigo Boito**, musicista, Presidente della Società degli Autori; **Davide Calandra**, scultore, autore del pannello bronzo, posto alla Camera dei Deputati italiana, sulla glorificazione della Dinastia Sabauda, che ogni giorno fa da sfondo alle attività dei parlamentari della Camera medesima; **Giosuè Carducci**, poeta e letterato, professore d'Università, **premio Nobel**, Senatore del Regno; **Francesco Durante**, compositore di musica sacra, Direttore del Conservatorio di S. Onofrio e di S. Maria di Loreto; **Giovanni Dupré**, scultore di vaglia; **Giulio Monteverdi**, scultore e membro delle più insigni accademie; **Aldo Palazzeschi**, poeta e romanziere; **Giovanni Pascoli**, poeta, professore d'Università, di letteratura italiana, latina, greca, Senatore; **Pelagio Pelagi**, scultore ed erudito, architetto dei Regi Palazzi; **Giovanni Prati**, patriota e poeta; **Gioacchino Rossini**, musicista, compositore; **Giuseppe Verdi**, compositore di musica, Senatore del Regno.

Tra gli scrittori: Domenico Berti, filosofo e scrittore, Ministro della Pubblica Istru-

zione, dell'Agricoltura, filosofo e scrittore; **Gino Capponi**, scrittore, Senatore e Presidente del Consiglio dei Ministri; **Edmondo De Amicis**, letterato e scrittore, autore del libro "Cuore"; conte **Costantino Nigra**, scrittore, letterato, Ambasciatore e Senatore del Regno; **Massimo Taparelli d'Azeglio**, Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno di Sardegna, dal 1849 al 1852; tra le sue opere più famose si possono citare "*Ettore Fieramosca, o la disfida di Barletta*" del 1833.

Tra gli storici: **Michele Amari**, patriotta siciliano, storico, arabista e Senatore; il conte **Cesare Balbo**, Presidente del primo governo costituzionale del Regno di Sardegna; **Cesare Cantù**, scrittore e storico, autore della Storia Universale; **Domenico Carutti di Cantogno**, storico e Direttore della Biblioteca Reale di Torino; conte **Luigi Cibrario**, storico, scrittore, Senatore e Ministro degli Affari Esteri; **Benedetto Croce**, storico, filosofo, Ministro della Pubblica Istruzione, dottore *honoris causa* dell'università di Oxford, Friburgo e dei Lincei, Senatore del Regno; **Ercole Ricotti**, storico, Deputato e Senatore; **Pasquale Villari**, storico e filosofo, Senatore, Ministro della Pubblica Istruzione, Presidente della società Dante Alighieri.

Tra i politici: **Cesare Correnti**, Deputato, Senatore e Ministro; conte **Carlo Boncompagni**, Ministro, Presidente della Camera dei Deputati; conte **Terenzio Mamiani della Rovere**, Ministro dell'Interno, Deputato, Senatore e Ministro; **Vittorio Emanuele Orlando**, professore di diritto costituzionale, Ministro della Pubblica Istruzione e di Grazia e Giustizia, Presidente del Consiglio dei Ministri; **Pietro Paleocapa**, Deputato e Ministro; completò la progettazione del Traforo ferroviario del Frejus e partecipò alla progettazione del canale di Suez insieme a Luigi Negrelli; **Antonio Salandra**, professore di università, Sottosegretario e Ministro degli Interni, Presidente del Consiglio dei Ministri; **Lodovico Sauli d'Igliano**, Ambasciatore e Ministro; **Antonio Scialoja**, Ministro della Pubblica Istruzione e delle Finanze; **Quintino Sella**, Deputato e Ministro; per le sue ricerche nel campo della cristallografia gli viene intitolato il minerale "sellaite", un fluoruro di magnesio

da lui descritto per la prima volta nel 1868.

Tra gli studiosi vari: **Pietro Blaserna**, professore di università, Presidente dei Lincei e Senatore; **Francesco Brioschi**, matematico, accademico dei Lincei, **Luigi Cremona**, matematico; **Emilio De Fabris**, architetto, pittore, Presidente dell'Accademia di Architettura di Firenze; **Francesco De Sanctis**, critico illustre, Senatore, Ministro della Pubblica Istruzione; **Francesco D'Ovidio**, filologo, critico, professore d'Università e Senatore; conte **Giambattista Ercolani**, professore di patologia veterinaria, Rettore nella Regia Università di Bologna, segretario dell'Accademia delle Scienze in Bologna; **Gaspere Finali**, economista, letterato, Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio; **Giuseppe Fiorelli**, archeologo, Direttore generale delle antichità e Belle Arti e Senatore; Abate **G. B. Giuliani**, professore di letteratura italiana all'Istituto superiore di Firenze, insigne dantista; **Luigi Luzzatti**, economista, Ministro dell'Interno, del Tesoro, dell'Agricoltura, dell'Industria e Commercio, Presidente del Consiglio; **Giuseppe Giacinto Moris**, Direttore del Regio Orto Botanico di Torino, autore della Flora Sarda; **Paolo Orsi**, archeologo, Direttore del museo di Siracusa; **Emanuele Paternò dei marchesi di Sessa**, chimico, Senatore, Vicepresidente del Senato; **Amedeo Peyron**, filologo e orientalista; **Amedeo Riberi**, medico insigne e Senatore; conte **Federico Sclopis di Salerano**, Ministro, Presidente del Senato e della Regia Accademia delle Scienze.

Tra gli scienziati: **Giuseppe Condorelli**, medico e scienziato, titolare della cattedra di clinica medica dell'Università di Roma; **Camillo Golgi**, professore universitario, socio dei Lincei, dottore *honoris causa* dell'università di Ginevra, **premio Nobel**, Senatore del Regno; **Guglielmo Marconi**, inventore del telegrafo senza fili, **premio Nobel**, Senatore e Presidente della Regia Accademia d'Italia; **Carlo Matteucci**, chimico, fisiologo, Senatore e Ministro; **Giulio Natta**, chimico insigne, **premio Nobel**; **Antonio Pacinotti**, fisico, inventore dell'anello elettro-magnetico, professore d'Università e Senatore del Regno.

Tra i militari: **Giorgio Andrea Des Geneys**, ammiraglio, Ministro di Stato; **Luigi**

Menabrea marchese di Valdora, generale, Deputato, Senatore, e Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questa veloce e non esaustiva panoramica, dà un'idea del calibro dei decorati dell'Ordine Civile di Savoia che, come si può ben vedere, conta 4 insigniti di premio Nobel e nomi di prestigio come Pascoli, Pacinotti, De Santis, Croce, etc., insomma il fior fiore "dell'intelligenza" italiana a cavallo dei secoli XIX e XX.

Questo fa capire di quale prestigio godeva l'Ordine e quale esso stesso ne dava, elemento che ha creato non poche difficoltà al legislatore nell'approntare una legge che avrebbe dovuto abolirlo alla stessa stregua degli altri due Ordini Sabaudi che lo precedono per importanza e origini.

La legge 178/51.

La legge che sarebbe così dovuta intervenire, e non è intervenuta, per regolare la presenza dell'Ordine Civile di Savoia nell'Ordinamento italiano post bellico è la n. 178 del 03 marzo 1951, quella che ha istituito primariamente l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e poi nell'articolato finale ha statuito i rapporti giuridici diversi tra Ordini cavallereschi e Stato Italiano e tra cittadino italiano e amministrazione pubblica.

In essa si prevedono, ai primi articoli (dall'art. 1 al 6) ed al 10, norme espressamente di realizzazione del nuovo Ordine cavalleresco statale, mentre agli artt. 7, 8 e 9 norme che vanno a regolare la natura e la consistenza giuridica di tutti gli altri Ordini cavallereschi, i rapporti tra questi e lo Stato Italiano, tra coloro che conferiscono onorificenze ed i beneficiari delle stesse e la giurisdizione italiana.

Anche in questo caso il legislatore italiano non ha certamente brillato per lungimiranza, logica giuridica e chiarezza espositiva, ma soprattutto per competenza sostanziale e completezza.

Ma è stato soprattutto sulla commistione delle finalità da raggiungere che esso si è

incartato, poiché, come da tradizione tutta italiana, con la medesima legge si è voluto istituire un Ordine cavalleresco statale, per le esigenze della neo nata Repubblica ed al contempo regolare il complesso e delicato mondo degli Ordini cavallereschi, alla luce di situazioni antiggiuridiche creatisi subito dopo la fine della II Guerra Mondiale e soprattutto alla cessazione del regime monarchico.

E' dunque anche vero che in quel momento storico era pressante la necessità di porre fine alla situazione di illegalità che si era creata a causa dell'assenza di una normativa recente ed attuale che tutelasse *in primis* il patrimonio araldico cavalleresco pregresso, ma era preminentemente necessario tutelare i cittadini italiani, soprattutto i più sprovveduti, dalle azioni di alcuni mascalzoni, i cui discendenti, ancora oggi, operano serenamente, anche grazie ad una legge modestamente severa come la 178/51.

La normativa ha subito qualche rimaneggiamento nel tempo ma solo dal punto formale, mentre da quello sostanziale ha trovato applicazione soltanto attraverso lo sviluppo giuridico di cognizioni amministrative nel rapporto dialettico e interpretativo tra il Consiglio di Stato e il Ministero degli Affari Esteri, a cui è affidata, dal 1991, un'attività decretizia che prima era di esclusiva pertinenza del Capo dello Stato e discendente da quella competenza amministrativa propria, in relazione agli artt. 7, 8, 9 della legge 178/51.

Proprio in tale dialettica tra organi amministrativi e giurisdizionali dello Stato si è risusciti in parte ad affinare gli ambiti di applicazione della Legge 178/51, lasciando però ancora oggi spazi interpretativi ed applicativi da colmare e rivisitare, soprattutto per quanto attiene le categorie degli Ordini Dinastici e quelli "non nazionali" e che si spera in un prossimo futuro possano trovare soluzione con una rivisitazione *ex novo* della materia, anche e soprattutto, attraverso una discussione competente e generale su tutto il panorama araldico cavalleresco interessato dalla giurisdizione italiana.

In verità vi sono stati in passato timidi, parziali e maldestri tentativi di riforma generale della legge 178/51.

La prima è avvenuta nel 2006 ad opera dell'allora noto Sen. Francesco Cossiga il cui intervento "riformista" era invece indirizzato esclusivamente alla soppressione degli ordini così detti dinastici "nazionali", probabilmente a causa di diatribe nate nei confronti dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio e della sua pluralità delle sue attività concessorie nei diversi rami della famiglia Borbone due Sicilie.

Presentata come disegno di legge n. 669 del 21 giugno 2006, questa proposta alla fine risultava penalizzante solo per gli ordini dinastici "nazionali" cioè quelli pre-unitari che in titolo e diritto erano e sono quelli più legittimati ad essere riconoscibili e riconosciuti, mentre si tralasciava di regolare quelli che poi sono i veri e propri "ordini", detti "non nazionali", causa del mercimonio che da sempre si è voluto sopprimere attraverso, *in primis*, la formulazione e realizzazione della legge 178/51 e poi attraverso vari tentativi, come questo, di regolazione della prima.

Questo progetto naufragò nel nulla come gli altri a causa dell'inconsistenza giuridica dello stesso e, direi di più, della strumentalità palese che lo contraddistingueva sin dall'origine.

Sei anni dopo circa vi fu un ulteriore e altrettanto improvido intervento parlamentare, attraverso la presentazione di una proposta di legge presentata ad opera di una pattuglia di deputati⁷, che palesava immediatamente dei forti limiti dovuti soprattutto all'incompetenza in essa evidente già sin dal titolo, dove si indicava che era intenzione dei proponenti di voler abrogare la Consulta Araldica, dimenticando che la stessa era stata già sostanzialmente abrogata con la XIV Disposizione Transitoria della Costituzione Repubblica, e per fare contenti anche coloro che ancora avessero insistito nel ritenerla ancora formalmente in vita con il Dlgs 66/201 che ha abrogato i R.D. 651/1942 e 652/1943, anche formalmente, nel 2010, è stata considerata abrogata e che un Ufficio Araldico era già esistente presso la

⁷ CAMERA DEI DEPUTATI n. 5568. Proposta di Legge d'iniziativa dei Deputati Vincenzo Antonio Fontana, Minardo, Di Biagio, Pelino, Santori.

Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di istituzione, conferimento e uso delle onorificenze, nonché soppressione della Consulta araldica e istituzione dell'Ufficio araldico di Stato. Presentata l'8 novembre 2012.

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aldilà di questa incongruenza la proposta di legge presentava parecchi altre in congruenze e un disconoscimento totale sia dei principi di diritto nobiliare ed araldico cavalleresco, riscontrabile, a titolo esemplificativo, nella proposta di far assumere la titolarità di tutti gli Ordini cavallereschi degli Stati pre unitari al patrimonio araldico della Repubblica Italiana e dichiarando il Capo dello Stato il Gran Maestro degli stessi!

Il vero motivo di questa proposta, dai sapori maccheronici e improvvisati, probabilmente stava nel fatto di voler ampliare il panorama delle onorificenze cavalleresche agli Enti amministrativi non Statuali quali la Regioni, le Province e i Comuni e il cui riordinamento della legge era solo un pretesto, considerata la scarsa attenzione anche solo formale prestata al dettato normativo, oltre che ai contenuti dai bassissimi profili giuridici cavallereschi presenti nella stessa.

Tralasciando il resto, che ha veramente dell'incredibile, è bene ricordare che nell'eventualità di una riforma della Legge 178/51 occorre, per evitare di incorrere in altri simili obbrobri estensivi della legge, affidarsi a personale veramente competente e serio, che possa, una volta per tutte, mettere fine alla decennale *vexata quaestio* della particolare posizione giuridica degli Ordini cavallereschi soprattutto quelli non statuali e non nazionali nell'Ordinamento Italiano.

I lavori parlamentari

Il travaglio legislativo sulla legge 178/51 ebbe inizio il 14 maggio 1949 con la presentazione in Senato del disegno di legge dal titolo: "*Istituzione dell'ordine cavalleresco - al merito della Repubblica Italiana - e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze*" ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, l'allora tanto vituperato Carlo Sforza, di Grazia e Giustizia e con il Ministro del Tesoro.

Esso fu relativamente breve nelle sue modalità e passaggi istituzionali; furono necessarie infatti solo 3 sedute al Senato (il 24 ottobre, il 25 ottobre ed il 10 novembre 1950), altrettanti alla I Commissione della Camera dei Deputati (26 gennaio, 9 e 14 febbraio 1951) e 2 alla Camera dei Deputati (28 novembre 1950 e 14 febbraio 1951).

Dalla partecipazione dei rispettivi relatori e dal contenuto dei lavori, in entrambi i rami del Parlamento, si può desumere chiaramente il perché la normativa in questione abbia avuto alla fine questo risultato un po' criptico in alcuni passaggi, omissivo in altri e controverso in altri ancora.

Molti furono le obiezioni circa l'opportunità della realizzazione di detta legge, soprattutto nella parte istitutiva dell'Ordine al Merito della Repubblica, in un momento storico economico come quello post bellico, elemento fortemente sottolineato in entrambe le camere parlamentari e da più relatori di diversi schieramenti politici.

A tal proposito si espresse pesantemente il Sen. Francesco Saverio Nitti il quale affermò che l'approvazione di tale legge avrebbe coperto di ridicolo la Nazione e che avrebbe fatto perdere tempo prezioso sia a lui che agli altri suoi colleghi parlamentari: *“Voi crederete che io abbia voglia di ridere. L'argomento di cui voglio occuparmi si presta più al ridicolo che alla tragedia. Ho tempo io da perdere? E ne avete voi? In un momento in cui vi sono nella vita italiana tante cause di profonda preoccupazione, io dovrei parlare di cose che sono piuttosto allegre, cioè di titoli cavallereschi dei repubblicani.”*⁸, ancorché dannosa per il Paese intero: *“L'onorevole Sforza riceve da me in questo momento un servizio; io cerco di metterlo fuori da una iniziativa che può essere dannosa al Paese.”*⁹, e che la medesima sarebbe potuta diventare causa di disordine sociale e di corruzione: *“Noi siamo minacciati di fare una*

⁸ Senato della Repubblica, Atti parlamentari, 20194, 1948-50 - DXX Seduta Discussioni 24 ottobre 1950.

⁹ Senato della Repubblica, Atti parlamentari, 20199, 1948-50 - DXX Seduta Discussioni 24 ottobre 1950.

*cattiva legge che diventi per se stessa causa di disordine e di corruzione. Vi sono mali necessari, ma vi sono mali che dipendono solo da noi.”*¹⁰.

Il Sen. Italo Mario Sacco si lasciò andare ad un attacco diretto sulla scarsità di serietà del progetto richiamando soggetti della letteratura passata e comici moderni: “*Certe cose che sono condannate dalla storia cadono nel ridicolo; dopo l’Ariosto, venne il Pulci; dopo Orlando, Don Chisciotte, e se anche l’ordine di Totò è un ordine ridicolo, non so come si salverebbe dal ridicolo un ordine cavalleresco che si creasse nel 1950!*”¹¹, concludendo che: “*Ma io ritengo che il rinnovamento del costume, cui noi auspichiamo, sia pure con diverse visioni, sia pure con diverse mete, io credo che una più fine sensibilità di quelle che sono le esigenze morali del popolo italiano, portino a concludere che nel 1950 non si possa più attribuire efficacia educativa ad ordini cavallereschi.*”¹².

Ci fu anche addirittura chi paventò, attraverso un ordine del giorno del Senato, (il Sen. Giuseppe Asquini) e si andò a votazione, senza successo, di respingere il disegno di legge!

Ma allo stesso tempo, oltre alla Presidenza del Consiglio, rappresentata nel caso specifico dall’On. Giulio Andreotti, vi furono sia senatori che deputati che erano favorevoli all’approvazione della legge, quella che sarà poi la 178/51, soprattutto per la paura che un’immediata assenza di regolamentazione avrebbe permesso il proliferare di nuovi e fantomatici “Ordini” oltre le centinaia già esistenti ed operativi.

Questi furono Luciano Fantoni, Tito Oro Nobili, Aldo Casalinuovo, Umberto Terraccini, che intervennero anche con idee molto radicali in tal senso, tanto da chiedere la “soppressione” di tutto quello che non provenisse dalla *fons honorum* del

¹⁰ Senato della Repubblica, Atti parlamentari, 20200, 1948-50 - DXX Seduta Discussioni 24 ottobre 1950.

¹¹ Senato della Repubblica, Atti parlamentari, 20212, 1948-50 - DXX Seduta Discussioni 24 ottobre 1950.

¹² Senato della Repubblica, Atti parlamentari, 20214, 1948-50 - DXX Seduta Discussioni 24 ottobre 1950.

Capo dello Stato, etc. .

In ogni caso alla fine il disegno di legge presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo il primo passaggio al Senato, con emendamenti, ed alla I Commissione della Camera dei Deputati ed il voto finale della Camera dei Deputati, il 3 marzo del 1951 divenne legge, venendo così pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1951 sotto il titolo definitivo, visto che aveva avuto anch'esso un suo burrascoso travaglio parlamentare, di: *"Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze."*

Per quanto attiene i riferimenti agli Ordini di Casa Savoia e dell'attenzione posta dai parlamentari nei lavori in entrambe le due ali del Parlamento, soprattutto in relazione all'art. 9 del disegno di legge, si può serenamente affermare che molto non fu sviscerato e valutato dai diretti interessati, anche se dei passaggi sono fondamentali per capire, oggi, effettivamente il senso che si è voluto dare alla legge finale rispetto alla posizione giuridica dei singoli Ordini sabaudi nell'attuale ordinamento nazionale.

Il primo parlamentare a fare cenno agli Ordini di casa Savoia fu il Sen. Sacco, che citò nel suo intervento, totalmente contrario alla formulazione della legge, almeno nella parte in cui avrebbe voluto istituire l'O.M.R.I., come poi invece avvenne, le cause per cui nel XIX secolo fu istituito l'Ordine della Corona d'Italia e sempre nello stesso passaggio come l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro era da prendere a modello in relazione ai termine cavallereschi di fascia e gran cordone usati nell'articolato del disegno di legge¹³.

Lo stesso rinnovellò poi l'interesse per l'Ordine Mauriziano in occasione della sua ulteriore contrarietà a regolare la concessione della Medaglia Mauriziana ai 10 lustri di carriera militare attraverso la futura legge.

Qui il Sen. Sacco formulò un sillogismo secondo cui la "Mauriziana" veniva attribuita ai soli ufficiali che avessero già ottenuto l'onorificenza dei Santi Maurizio e Lazzaro e

¹³ Senato della Repubblica, Atti parlamentari, 20210, 1948-50 - DXX Seduta Discussioni 24 ottobre 1950.

poiché secondo lui il conferimento dell'onorificenza era cessato attraverso la XIV Disposizione Transitoria della Costituzione Repubblicana, veniva dunque a mancare, il presupposto per attribuire la medaglia¹⁴. Qualche anno più tardi si porrà rimedio a quanto il Sen. Sacco in questo caso evidenziò, tramite la promulgazione della legge n. 203 del 7 maggio 1954, modificata dalla legge 8 novembre 1956, n. 1327, con cui la “Mauriziana” assumerà il nome corretto di “*Medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare*”.

Con l'entrata in vigore nel 2010 del TUROM e del COM si rimodella tutta la normativa in merito e precisamente con gli artt. 1459, 1460 e 1461 del COM si definiscono l'istituzione, il computo degli anni di servizio e il rimando al TUROM per le caratteristiche della medaglia, mentre nel TUROM, con gli artt. 838 e 839 si stabiliscono le caratteristiche della medaglia e l'uso.

Chiusa questa parentesi, fu solo il Sen. Luciano Fantoni che ripropose l'interesse, all'interno della discussione del disegno di legge, per gli Ordini di Casa Savoia e lo fece nella seduta del 10 novembre successivo, quando colse l'opportunità per rammentare al suo collega Raja: “*L'onorevole Raja ed altri colleghi con lui, potranno non condividere queste affermazioni che si leggono nell'epigrafe degli Statuti di un ordine nobilissimo, quello « al merito civile di Savoia », al quale appartennero fulgide personalità della Patria come Manzoni e Marconi...*”¹⁵, erroneamente indicando il primo perché mai creato cavaliere, mentre il secondo lo fu esattamente nel 1906, tre anni prima di ricevere il premio Nobel. Si trattò probabilmente di una svista con altri poeti come Giosuè Carducci creato Cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia nel 1906, lo stesso anno di Marconi, oppure con Giovanni Pascoli creato cavaliere nel 1911.

I colleghi della Camera dei Deputati ebbero più modo di intervenire e disquisire sulla posizione giuridica degli Ordini Sabaudi nell'ampia discussione sulla

¹⁴ Senato della Repubblica, Atti parlamentari, 20213, 1948-50 - DXX Seduta Discussioni 24 ottobre 1950.

¹⁵ Senato della Repubblica, Atti parlamentari, 20625, 1948-50 - DXXX Seduta Discussioni 10 novembre 1950.

regolamentazione degli Ordini cavallereschi e dell'Istituzione dell'O.M.R.I., soprattutto in Commissione (la I) dove si confrontarono alacramente proprio sull'art. 9 del disegno di legge, tutto dedicato proprio agli Ordini Sabaudi.

Nella seduta del 9 febbraio 1951, della I Commissione in sede legislativa, l'On. Casalnuovo prese la parola per riassumere il contenuto del disegno di legge e desumere dal suo articolato che, per dare maggiore risalto all'istituendo O.M.R.I., quale massima espressione ufficiale della Repubblica Italiana, bisognava che esso venisse protetto da disposizioni che conferissero prestigio alle sue onorificenze e ne tutelassero la dignità e il valore morale¹⁶.

Tra queste disposizioni egli evidenziò che, seppur il disegno di legge prevedesse che l'Ordine della Santissima Annunziata, come quello dell'Ordine della Corona d'Italia dovevano essere considerati come soppressi, il primo doveva essere considerato, allo stato degli atti, già soppresso, tenendo conto che il re Umberto aveva portato con se le relative insegne quando partì in esilio e che per soppressione si doveva invece intendere, a causa della sua natura giuridica estranea allo Stato Italiano, in quanto Ordine Dinastico di Casa Savoia, esclusivamente un mancato riconoscimento della sua valenza ordinamentale ed il secondo doveva essere sostituito dall'O.M.R.I. in quanto era ordine statale e non dinastico di Casa Savoia¹⁷.

Elemento che egli ribadì nella seduta del 14 febbraio successivo in questi termini: *“Il mio emendamento soppressivo del primo comma, parte dal fatto che l'Ordine della SS Annunziata rientra nella disciplina giuridica degli articoli 7 ed 8. E' un ordine dinastico e quindi la Repubblica non può sopprimere quello che non gli appartiene. Rientra negli ordini di cui si può vietare l'uso”*.

Gli fece eco, in tale occasione, l'On. Giulio Andreotti, in quel momento rappresentante del Consiglio dei Ministri proponente, quando specificò ancora

¹⁶ Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, I Commissione, seduta del 9 febbraio 1951 pag. 850.

¹⁷ Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, I Commissione, seduta del 9 febbraio 1951 pag. 851.

meglio il concetto, malamente espresso durante la redazione originaria del testo dell'articolato, così: “ *Riconosco un fondamento alla riposta. Però, quando nel disegno di legge si è parlato di soppressione, certamente si è voluto dire che si toglievano tutti quei riconoscimenti nel nostro diritto che competevano agli insigniti di questa massima onorificenza e che erano determinate precedenze, il permanente ferroviario, ed alcune altre attribuzioni quali il diritto di essere sentito nella propria abitazione dal tribunale ecc. .* ”¹⁸ e “ *Noi in tal modo, cancelliamo l'ordine dall'ordinamento. Anche se l'espressione non è felice...* ”¹⁹.

Per quanto afferisce invece l'Ordine Mauriziano l'On. Casalnuovo precisò che di esso si poteva parlare soltanto in termini di cessazione del conferimento delle onorificenze e non di soppressione, in quanto la XIV Disposizione transitoria della Costituzione consentiva il mantenimento della personalità giuridica pubblica dell'Ordine Mauriziano relativamente all'aspetto filantropico ospedaliero²⁰. Invero ci si trovava e ci si trova ancora oggi, nelle medesime condizioni dell'Ordine della Santissima Annunziata, anzi ancora peggio, considerato che l'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro, oltre a non essere nella disponibilità dello Stato Italiano era ed è ancora Ordine promanante da S.R.C., la cui gestione amministrativa e materiale come Ordine di cavalleria è stata affidata a Casa Savoia!

L'On. Casalnuovo proseguì nell'analisi della questione afferente l'Ordine Mauriziano disquisendo della natura giuridica della Medaglia Mauriziana e della sua estraneità alla natura dell'istituenda legge, i cui soggetti interessati erano e sono esclusivamente gli Ordini cavallereschi e non le decorazioni militari²¹.

¹⁸ Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, I Commissione, seduta del 14 febbraio 1951 pag. 864.

¹⁹ Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, I Commissione, seduta del 14 febbraio 1951 pag. 865.

²⁰ Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, I Commissione, seduta del 9 febbraio 1951 pag. 851.

²¹ Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, I Commissione, seduta del 9 febbraio 1951 pag. 851.

E' nella parte finale del suo intervento che si concentra l'interesse del presente intervento ed i cui aspetti strettamente giuridici verranno espressi nei prossimi paragrafi. Infatti, è lì che l'On. Casalnuovo affermò clamorosamente: “ *E poiché, in contrasto con la norma del disegno ministeriale, che comportava una delega al Governo per la emanazione delle norme necessarie per trasformare o sopprimere gli altri Ordini ed onorificenze, istitutivi prima del 2 giugno 1946, in relazione ai principi del nuovo ordinamento costituzionale dello Stato, il testo approvato dal Senato molto opportunamente rinvia ad altra legge la disciplina di detti ordini ed onorificenze (quali l'Ordine Civile di Savoia, l'Ordine al merito del lavoro, l'Ordine coloniale della Stella d'Italia, la decorazione della stella al merito del lavoro) basterà estendere il rinvio agli altri ordini con personalità giuridica internazionale che meritano particolare considerazione per l'opera di assistenza e di utilità sociale svolta in Italia*”²², dimenticando che l'Ordine Civile di Savoia è un Ordine Dinastico di Casa Savoia alla pari dell'Ordine della Santissima Annunziata e quindi escluso dalla potestà ordinamentale dello Stato Italiano, a prescindere del tipo di regime, se regnicolo o repubblicano, mentre gli altri due Ordini indicati e la Stella al Merito del Lavoro, che non è mai stato un Ordine Cavalleresco, ma semplicemente una decorazione tipicamente civile, tanto è vero che i decorati vengono chiamati, oggi, “Maestri del Lavoro”, erano patrimonio statale e lo rimangono ancora adesso, nelle forme giuridiche *ex novo*, assunte attraverso quella applicazione di riserva di legge qui accennata²³.

²² Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, I Commissione, seduta del 9 febbraio 1951 pag. 853.

²³ L'Ordine al Merito del Lavoro venne rivisitato con: L. 27 marzo 1952, n. 199 (G.U. 10 aprile 1952, n. 86), L. 15 novembre 1952, n. 1793 (G.U. 5 dicembre 1952, n. 282), L. 12 ottobre 1964, n. 1080 (G.U. 7 novembre 1964, n. 274), D.M. 28 febbraio 1980 (22 marzo 1980, n. 81), L. 15 maggio 1986, n. 194 (G.U. 21 maggio 1986, n. 116).

L'Ordine Coloniale della Stella d'Italia, come anche l'Ordine Civile di Savoia, non furono più diversamente regolamentati. La Stella al Merito del Lavoro, che oggi permette al decorato di fregiarsi del titolo di “*Maestro del Lavoro*”, fu rivisitata con: L. 18 dicembre 1952, n. 2389 (G.U. 31 dicembre 1952, n. 302), L. 5 gennaio 1955, n. 9 (G.U. 26 gennaio 1955, n. 20), L. 31 marzo 1961, n. 280 (G.U. 26 aprile 1961, n. 102), L. 29 ottobre 1965, n. 1230 (G.U. 15 novembre 1965, n. 285), L. 20 dicembre 1965, n. 1427 (G.U. 3 gennaio 1966, n. 1), L. 1° maggio 1967, n. 316 (G.U. 29 maggio 1967, n. 133), L. 26 ottobre 1971, n. 918 (G.U. 17 novembre 1971, n. 289), L. 5 febbraio 1992, n. 143 (G.U. 21 febbraio 1992, n. 43).

In buona sostanza gli effetti che oggi si rivelano nell'applicazione amministrativa della legge 178/51, soprattutto in relazione al riconoscimento degli "Ordini non nazionali" e la posizione assunta dallo Stato Italiano nei confronti del patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia, scontano quell'approssimazione redazionale posta nella stesura del disegno di legge ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri proponente, l'affrettazione posta nella discussione in entrambi i due rami del parlamento, nonché l'animosità posta negli interventi ad opera di alcuni parlamentari, in un contesto post bellico in cui molte responsabilità furono scaricate, alla fine, proprio su Casa Savoia e sulla posizione giuridica dei propri Ordini cavallereschi di natura dinastica.

Che poi non vi fosse anche interesse particolare o propriamente attenzione, verso la materia cavalleresca, risulta dal fatto che alla fine si regolamentò quello ipotecato con la legge 178/51, dimenticandosi di provvedere complessivamente sul patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia, ancora adesso, dopo che nel 2002 è caduta una parte sostanziale della XIII Disposizione transitoria della Carta Costituzionale e cioè il 1° e 2° comma (*I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.*), o quanto meno per l'Ordine Civile di Savoia di cui il legislatore, nella predetta legge disciplinante, non fa alcuna esplicita menzione.

L'oggettività dell'art. 9 della legge 178/51.

L'articolo della legge 178/51 specificatamente "allestito" in sede deliberante e poi in sede parlamentare per le onorificenze cavalleresche di Casa Savoia è l'art. 9 che espressamente riporta: "*L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (8). È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già*

conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie. Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.”

Il testo e soprattutto l'esegesi della norma, presentano necessariamente connotazioni giuridiche di raffronto con altre parti della legge e quindi effetti scaturenti in parte dal combinato disposto con gli artt. 7 e 8 per quanto afferente i commi 1° e 2° dell'art. 9 e in parte dall'art. 10 per il comma 3°.

Infatti, una volta assunto che l'Ordine della Santissima Annunziata in ogni caso è stato espunto dall'ordinamento statale italiano, sia perché ritenuto “soppresso”, illegittimamente o perché disconosciuto, per dirla con le parole dell'On. Andreotti “...certamente si è voluto dire che si toglievano tutti quei riconoscimenti nel nostro diritto che competevano agli insigniti di questa massima onorificenza” è ovvio che la portata della norma oggettivamente influisce sulla soggettiva stessa dell'Ordine che venendo così declassato o “abrogato” va ad inserirsi in una disciplina diversa e contemplata nel contenuto degli artt. 7 e 8, influenzando anche sulla soggettività giuridica di Casa Savoia in qualità di entità titolare del patrimonio cavalleresco e conferente delle rispettive onorificenze.

Pertanto, laddove l'Ordine si dovesse effettivamente considerare “estinto” a seguito di una legittima potestà legislativa dello Stato, occorrerebbe capire cosa sarebbe quello che viene concesso ininterrottamente da Casa Savoia sin dalla sua istituzione ad oggi e soprattutto quali effetti giuridici vengono a crearsi, sia nei confronti del conferente che del ricevente l'onorificenza.

Si può ritenere che esso sia un “nuovo” Ordine cavalleresco? Ma di che tipo? Oppure si può catalogare come un'associazione di tipo cavalleresco, con tutti gli annessi e connessi anche di natura penale?

Se così fosse ci troveremmo davanti ad una nuova istituzione priva di una sua legittimità “genetica” perché l'attuale rappresentante di Casa Savoia non ha più quella *fons honorum* residuale che invece aveva il genitore come Re non debellato e come tale il conferimento e l'uso delle rispettive onorificenze sarebbero sanzionati ai sensi degli

art. 7 e 8 della legge 178/51!

Diversamente se la predetta “soppressione” si dovesse intendere come disconoscimento delle prerogative dell’Ordine e di quelle nascenti dall’appartenere ad esso come decorati.

In tal caso, come qualificare allora l’Ordine? Come atipico Ordine nazionale, come Ordine “non nazionale” o come Ordine dinastico “nazionale/pre-unitario”? Perché ormai, dopo il riconoscimento dei 7 Ordini dinastici pre-unitari ad opera del Ministero degli Affari Esteri con la nota del 1999 sembra essere nata proprio un’altra categoria all’interno di quelli che la giurisprudenza e la dottrina di merito riconoscono.

E dunque se riconosciuto come Ordine all’interno di queste tre categorie quale disciplina deve essere approntata per un suo corretto uso in ambito cavalleresco e dei rispettivi conferimenti?

Ovviamente i primi due casi non sono nemmeno da prendere in considerazione, sia per gli aspetti rappresentati in sede di discussione parlamentare che per una lettura acritica della norma stessa, mentre la terza qualificazione è quella più aderente alla natura intrinseca dell’Ordine stesso ed a una corretta interpretazione esegetica della norma regolatrice.

Peraltro, per analogia, se tutti gli altri Ordini pre-unitari delle Case Reali: Borboni due Sicilie, Asburgo Lorena, per il Granducato di Toscana, Borboni Parma, e Asburgo-Este (per il Ducato di Modena e Reggio) sono ormai riconosciuti dal M.A.E. ed autorizzati all’uso delle onorificenze dei rispettivi Ordini dinastici sul territorio nazionale, anche quelli di Casa Savoia, nel malaugurato ed eventualmente incomprensibile intendimento che non ritenesse applicabile lo stesso sistema di riconoscimento per i primi, perché Casa Savoia dovrebbe essere considerata come quella che aveva assorbito giurisdizionalmente i territori nazionali dei predetti, dovrebbero in ogni caso essere soggetti allo stesso regime autorizzativo, poiché Casa Savoia aveva avuto una sua diretta giurisdizione sul pre-unitario Regno di Sardegna!

Che poi esistono ancora remore di natura più politica che giurisdizionale è del tutto evidente, ma i tempi sono maturi per provvedere anche in tal senso, a maggior ragione dopo l'abrogazione dei divieti costituzionali posti ai membri maschi di Casa Savoia del 2002.

Non occorrerebbe nemmeno adottare una legislazione *ad hoc*, bensì un banalissimo atto amministrativo, dicasi circolare, nota ministeriale, etc. del M.A.E. per far rientrare legittimamente anche i tre Ordini di Casa Savoia nel sistema premiale particolare degli Ordini Dinastici pre-unitari italiani.

Ancora diverso è l'approccio legislativo posto all'interno dell'art. 9 per quanto attiene l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nel senso che esso espressamente non è stato considerato "abrogato, estinto, soppresso", ma diversamente "sospeso" in un limbo indefinibile di divieto dei conferimenti, fatto che tassativamente lo catapulterebbe all'interno di un'ulteriore categoria di ordini cavallereschi, quelli appunto dei "sospesi" ma di patrimonio nazionale!

Anche qui ci si dovrebbe chiedere, allora, quale legittimità avrebbe oggi Casa Savoia a conferire ininterrottamente l'Ordine Mauriziano ed a quali conseguenze si espongono i suoi Rappresentanti che ne concedono tutt'oggi le onorificenze e soprattutto gli stessi decorati?

In sostanza se dall'oggettività normativa si desume un cambiamento patrimoniale dell'Ordine Mauriziano, i cui beni peraltro sono mantenuti all'interno di un sodalizio sotto un controllo pubblico marginale, attraverso il combinato disposto tra l'art. 9 e gli artt. 7 e 8 quali conseguenze vi potrebbero essere per i predetti soggetti?

Oggettivamente nessuno, considerando che anche qui occorre ricorrere alla maieutica e ad illogismo, nel senso che come per l'Ordine della SS. Annunziata, seppur non direttamente riscontrabile nei lavori parlamentari, il legislatore ha voluto intendere che gli eventuali conferimenti elargiti dai rappresentanti di Casa Savoia non producono alcun effetto nell'ordinamento italiano e che pertanto lo stesso, alla stregua del primario e Supremo Ordine di Casa Savoia, deve essere considerato un

Ordine dinastico “nazionale” o dinastico pre-unitario e che pertanto soggiace alla stessa disciplina autorizzativa di cui all’art. 7 c. 1° della Legge 178/51 mentre ne è esclusa la previsione di cui al 1° comma dell’art. 8 in quanto in ogni caso il conferimento non è da parte di quei soggetti ivi indicati ma di un soggetto giuridico di Diritto Internazionale Pubblico!

Che tale è stato l’intendimento del legislatore lo conferma esplicitamente lo stesso al secondo comma dell’art. 8 quando afferma che : *“È tuttavia consentito l’uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.”*, volendo così confermare l’espunzione di prerogative pubbliche avute in precedenza, nel precedente regime monarchico, dal nuovo ordinamento repubblicano.

Particolarmente, i due Ordini cavallereschi, assodato quindi che non risultano soppressi o assorbiti dallo Stato Italiano, nel senso giuridico e pieno dei termini, ancorché non usati dal legislatore esplicitamente nel testo legislativo, essi non sono amministrati e elargiti da un comune cittadino dello Stato Italiano, ma da un soggetto la cui natura giuridica è particolare rispetto a quella dello Stato Italiano stesso.

Per quanto attiene al 3° comma dell’art. 9 e che interessa direttamente l’Ordine Civile di Savoia ed altri Ordini cavallereschi e la decorazione della Stella al Merito del Lavoro, di cui i re di Casa Savoia erano stati, nell’ambito delle loro prerogative previste dall’art. 78 c. 3° dello Statuto Albertino, i fondatori, lo stesso trova diretta esplicazione nel combinato disposto con il successivo art. 10, ove si dispone che il governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l’attuazione della legge e quindi il riordinamento di quelli non esplicitamente indicati nell’art. 9.

Come è già stato riferito, per tutti, ad eccezione dell’Ordine Civile di Savoia è stato provveduto in questo senso da parte dei governi succedutisi dal 1951 in poi, mentre l’Ordine Civile di Savoia è rimasto all’interno di una botte di cristallo a cui ora si guarda con incredulità e impotenza.

Anche in questo caso la soluzione è più semplice di quanto si creda, realizzabile proprio attraverso un riconoscimento amministrativo da parte del M.A.E. alla stessa

stregua di quelli adottati per gli Ordini cavallereschi dinastici pre-unitari delle altre quattro case ex regnati.

La soggettività dell'Ordine.

L'Ordine Civile di Savoia, come è stato ben documentato finora, ha rappresentato nel recente passato e rappresenta ancora oggi, un elemento fondamentale del patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia, concesso sia in periodo pre-unitario che regnicolo italiano, con uniformità di procedure e finalità istituzionali.

Esso, come gli altri due Ordini cavallereschi di Casa Savoia, ha seguito le stesse vicende della Casa Reale di appartenenza, tanto che le relative insegne sono state e sono tutt'ora in possesso del Rappresentante della Casa Reale originariamente istitutiva.

Sostanzialmente l'Ordine è stato gestito ininterrottamente dal 1831 da re Carlo Alberto e dai suoi successori dinastici a prescindere che quest'ultimi abbiano rivestito prima ancora il titolo di re di Sardegna e poi di re d'Italia, ex re d'Italia e poi ancora quella di pretendenti al trono d'Italia.

Ne è dimostrazione tutta la sequela di concessioni fatte da re Umberto II, anche dopo la sostituzione del Regno d'Italia con la Repubblica Italiana, coerentemente con quello fatto dai predecessori, e la perpetuazione dell'esercizio dello *jus collationis* sull'Ordine da parte del figlio S.A.R. Vittorio Emanuele ancora nel 1981 e nel 1991.

Sotto un profilo esterno, il fatto stesso che mai l'ordinamento statale sia intervenuto all'interno delle dinamiche istitutive, trasmutative o concessive dell'Ordine, sia prima, nel periodo pre-unitario e poi regnicolo, che adesso, in pieno regime repubblicano, dimostra, laddove ci fossero ancora perplessità, che lo stesso è stato ed è fuori da un controllo statale istituzionale.

Un elemento caratterizzante di questa considerazione è quello soprattutto delle modifiche statuarie effettuate, avvenute non per legge ordinaria, ma per regio decreto

prima e recentemente solo per disposizioni di S.A.R. il principe Vittorio Emanuele di Savoia, come Rappresentante ed Erede di Casa Savoia e dunque VI Gran Maestro dell'Ordine, la prima volta l'11 giugno 1985 e il 10 ottobre 1996, mentre la Repubblica Italiana ed il Regno d'Italia (nella veste del legislatore, quali il Presidente del Consiglio dei Ministri e a maggior ragione delle Assemblee Parlamentari) mai sono intervenuti in merito nelle vicende statuarie e sociali dell'Ordine Civile di Savoia.

Qualcuno potrebbe obiettare che i regi decreti venivano controfirmati dal Ministro dell'Interno, ma ciò avveniva perché ogni regio decreto doveva esserlo, a prescindere dal suo contenuto, per tutelare l'inviolabilità del monarca da eventuali ripercussioni scaricandone la responsabilità sul Ministro controfirmante²⁴, allo stesso modo come avviene oggi con la controfirma ministeriale sui Decreti del Presidente della Repubblica, in forza del contenuto dell'art. 89 della Costituzione, determinando l'attribuzione della responsabilità politica del D.P.R. stesso al Ministro controfirmante.

Di più, lo Stato Repubblicano mai si è sognato di utilizzare l'Ordine Civile di Savoia per conferimenti, considerato il fatto che con la legge 178/51 non lo ha “abolito”, “soppresso” o ne abbia fatto cessare il conferimento delle onorificenze, ma soprattutto non ne ha regolamentato l'esistenza per legge come indicato nel 3° comma della Legge stessa, né i Governi pro tempore hanno dato esecuzione alla stessa.

Peraltro, lo Stato Italiano, con l'istituzione dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e con l'esercizio sostanziale e forte di esso negli ultimi 63 anni, ha disconosciuto ogni possibilità di un eventuale utilizzo dell'Ordine Civile di Savoia, come invece fatto per l'Ordine Militare di Savoia tramutato in Ordine Militare

²⁴ Lo Statuto Albertino determinava la responsabilità degli atti del Re in capo ai Ministri controfirmati in forza del principio che avendo previsto una forma di governo monarchico-costituzionale ai sensi degli art. 5 e 65, quelli, ai sensi dell'art. 67 ne erano responsabili in quanto controllori politici finali e pertanto gli atti del Governo e le leggi non avevano vigore ed ufficialità se non erano firmati dal Ministro competente ai sensi del 2° comma dell'art. 67.

d'Italia, per sostituirlo come Ordine cavalleresco di merito della Repubblica, proprio perché ha individuato in esso una soggettività tutta dinastica soggiacente alla potestà cavalleresca di Casa Savoia.

Esso rappresenta, diversamente dagli altri due, in cui la caratteristica religiosa originaria è rimasta per parecchi secoli ancorata a quella cavalleresca, un vero e proprio Ordine cavalleresco di merito, paragonabile all'odierno Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con cui la Casa Reale ha voluto riconoscere la fedeltà di cittadini italiani verso se stessa, in relazione ai meriti soggettivi ed eccezionali degli stessi nei campi del sociale, dell'arte e dell'ingegno.

La posizione giuridica odierna.

Da tutto quello che finora è stato documentato e vagliato, ne esce una figura giuridica alquanto complessa, soprattutto in forza di quello che per esso non è stato deciso dal legislatore repubblicano nel 1951 ed anche dopo.

Quello che soprattutto non riesce comprensibile è il perché di questo trattamento diverso rispetto all'Ordine della Santissima Annunziata e dei Santi Maurizio e Lazzaro, omologhi sotto il profilo giuridico-cavalleresco, essendo un Ordine cavalleresco rientrante pienamente nel patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia, avulso ed estraneo ad altro ordinamento statale italiano.

Infatti, il legislatore, italiano e repubblicano, sarebbe dovuto intervenire, seppur illegittimamente, con gli stessi "strumenti" della "soppressione", "abolizione" o "sospensione dei conferimenti", ed invece ha preferito soprassedere individuando in esso un qualcosa di diverso dai due suoi omologhi predecessori, ma anche rispetto all'Ordine Militare di Savoia, tramutato il 2 gennaio 1947 in Ordine Militare d'Italia.

Che ciò risponda al vero è del tutto evidente nell'aver indirettamente inserito, erroneamente, l'Ordine Civile di Savoia fra tutti quelli creati antecedentemente al 2 giugno 1946 e di cui si faceva riserva di futura regolamentazione ed uso, come

avvenuto poi per l'Ordine al Merito del Lavoro, l'Ordine Coloniale della Stella d'Italia e la decorazione della Stella al Merito del Lavoro.

Sta di fatto che l'Ordine Civile di Savoia in questo momento storico rappresenta un *unicum* nel panorama araldico cavalleresco post-bellico, in quanto Ordine cavalleresco a tutti gli effetti non diversamente regolamentato e quindi con un particolare *status* giuridico ed altrettanto valore dinastico sotto il profilo soggettivo.

Esso sotto il profilo giuridico rappresenta un Ordine appartenente al patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia, quindi Ordine dinastico di natura pre-unitaria ma anche post-unitaria a tutti gli effetti, ma soprattutto Ordine cavalleresco che in forza di assenza di legislazione apposita, prevista per riserva di legge, paradossalmente, *ope legis*, mantiene incredibilmente quella caratura ordinamentale pre-repubblicana in quanto incardinata nella legge preesistente all'attuale regime.

Tecnicamente ed incredibilmente, ma anche, a mio parere, giuridicamente, l'Ordine Civile di Savoia, sarebbe, nei suoi profili amministrativi ed autorizzativi, da considerare alla stessa stregua dell'Ordine al Merito della Repubblica, proprio perché non avendo alcuna restrizione formale e sostanziale nel periodo del Regno d'Italia e non essendo stato espunto dall'ordinamento repubblicano, alla stessa stregua dell'Ordine della Santissima Annunziata e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, o trasformato in "Ordine Civile d'Italia", esso non ha perduto le sue caratteristiche privilegiate di Ordine riconosciuto dallo Stato e se non alla stessa stregua del predetto O.M.R.I. quantomeno di quello del Sovrano Militare Ordine di Malta, riconfermato nei suoi privilegi proprio attraverso la legge 178/51.

Ma se l'Ordine Civile di Savoia mantiene questi aspetti giuridici oggettivi, dovuti ad un'assenza di legislazione regolamentatrice successiva al periodo del Regno d'Italia, che ne danno un profilo unico ed a mio modesto parere "privilegiato", non di meno si può rilevare, dal punto di vista oggettivo, se si considera che esso è pur sempre un Ordine cavalleresco dinastico "nazionale", che esso dunque rientra, *ob torto collo*, a prescindere delle considerazioni precedenti, all'intero di quella ristretta categoria di

Ordini pre-unitari, in cui si rinvenivano, oltre ad Ordini prettamente dinastici o di collana come l'Ordine di san Gennaro (per i Borboni due Sicilie) l'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire (per gli Asburgo Lorena del Granducato di Toscana) Ordini non propriamente di collana, come l'Ordine al Merito Militare di San Giorgio di Lucca²⁵ (adesso Ordine dinastico di Casa Borbone Parma), a tutti gli effetti ordine omologo, per natura, nascita e diritto, all'Ordine Militare di Savoia ed all'Ordine Civile di Savoia.

Per tali motivi appare, ora, ovvio che, laddove il legislatore non voglia intervenire per sanare la questione, abbastanza spinosa sotto il profilo giuridico e potrebbe ancora una volta disinteressarsi delle vicende dell'Ordine Civile di Savoia, le Autorità Amministrative possono ovviare a questo "inconveniente" autorizzandone l'uso, all'occorrenza, singolarmente, per i predetti motivi finora esposti, ovvero ricomprendendo lo stesso all'interno del panorama araldico cavalleresco di Casa Savoia, da autorizzare questo in toto alla stessa stregua degli altri Ordini pre-unitari già autorizzati con la nota ministeriale del 1999²⁶.

²⁵ Fu Carlo Lodovico di Borbone, allora duca di Lucca, ad istituire con un decreto ducale del 1° giugno 1833, n. 24 l'Ordine al Merito Militare di san Giorgio di Lucca, integrato successivamente con regolamenti del 25 agosto 1836 e del 7 maggio 1841, con cui si stabilì che l'onorificenza poteva essere concessa anche a militari stranieri. Esso aveva lo scopo di premiare i militari che si rendessero particolarmente distinti per valore, per servizi particolari alla corona lucchese o per la fedeltà verso la persona del duca.

Con atto ducale del 7 maggio 1841 il duca Carlo Lodovico di Borbone Parma ne decretò la trasmissibilità: "*ai Nostri Successori insieme agli altri Nostri Diritti di Sovranità*". Oggi l'Ordine è concesso dal capo della Real Casa di Borbone Parma.

²⁶ Con la nota n. 022/713 del 13 dicembre 1999, il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato essere concepibile l'autorizzazione all'uso delle decorazioni nel territorio nazionale dei seguenti ordini cavallereschi dinastici preunitari:

- l'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire,
- l'Ordine del Merito sotto il Titolo di San Giuseppe,
- la Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare di Lucca,
- il Real Ordine al Merito sotto il Titolo di San Lodovico,
- l'Ordine dell'Aquila Estense,
- il Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio,
- l'Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Sembra che recentemente, sempre il M.A.E., e sarà questione che verrà approfondita nel merito e in diritto in altra sede, non conceda più autorizzazioni all'uso delle onorificenze dell'Ordine di San Giorgio per il Merito Militare di Lucca.

Una svista o colpevole dimenticanza?

In molti, nell'ambito scientifico, storico, didattico e cavalleresco, si sono da sempre posti il problema del perché il legislatore abbia assunto un tale contraddittorio e inuguale comportamento nella regolamentazione di una materia di per sé molto particolare e complessa quale quelle del riconoscimento degli Ordini cavallereschi non nazionali e soprattutto di quelli facenti parte del patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia e da questa, ovvero dai suoi rappresentanti pro tempore come Capi di Casa e regnanti istituiti nel tempo.

I più benevoli hanno avanzato la tesi meno grave, soprattutto per quanto attiene all'omessa regolamentazione anche di questo terzo Ordine di Casa Savoia, volendola addebitare ad una svista del legislatore, prima come proponente e dopo come deliberante, dimenticando forse di voler approfondire la questione anche in ambito pre legislativo ministeriale e in quello della discussione del disegno di legge nelle aule parlamentari, approfondimento che gli avrebbe permesso di rilevare quale fossero state invece le effettive cause di questa "svista" clamorosa dai tratti giuridici sotto alcuni profili anche paradossali.

Ancor meglio dalla discussione avuta sia in Senato che in Commissione (la I) della Camera dei Deputati e finale in questa, gli studiosi ed i ricercatori avrebbero potuto trarre indicazioni più precise sulla vera natura di quella dimenticanza legislativa, consolidatasi successivamente con una perdurante omessa attività legislativa specifica.

Questa svista non deve soggettivamente trarre in inganno in quanto al contrario oggettivamente è stata una svista di tutt'altro genere rispetto a quella che in se stesso si è verificata, nel senso che alla base vi è stata una vera e propria svista sulla natura intrinseca e cavalleresca dell'Ordine Civile di Savoia.

Mentre è possibile che il proponente abbia avuto un vuoto mnemonico sul patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia, questo non è possibile attribuirlo anche la legislatore in sede di discussione parlamentare in quanto ben conoscevano,

almeno alcuni parlamentari, dell'esistenza oltre che dell'Ordine della Santissima Annunziata e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro anche dell'Ordine Civile di Savoia.

Ne è riprova il fatto che il Sen. Fantoni in Senato cita in un suo intervento addirittura gli Statuti dell'Ordine Civile di Savoia, mentre l'On. Casalinuovo illustra, nei lavori della I Commissione della Camera dei Deputati, la contraddizione tra quanto indicato nel disegno di legge presentato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri e che statuiva la delega per il Governo affinché provvedesse direttamente per gli altri Ordini cavallereschi non espressamente citati e regolamentati e la modifica apportata in Senato secondo cui si sarebbe dovuto provvedere con apposita legge.

Alla fine si trovò un punto di congiunzione con la statuizione del contenuto di cui all'art. 10 della legge, con cui si stabilì, in combinato disposto con l'art. 9 c. 3° di affidare al Governo la possibilità di applicazione della legge e quindi del riordino di tutti gli “ *...altri Ordini e onorificenze, istituite prima del 2 giugno 1946*”.

La svista, se così si può definire, è consistita nel non aver valutato l'Ordine Civile di Savoia alla stessa stregua degli altri due Ordini cavallereschi di Casa Savoia che lo precedono per importanza e dato cronologico, e cioè un Ordine di cavalleria dinastico incardinato nel patrimonio cavalleresco di Casa Savoia, dando ad esso invece una caratura del tutto secondaria e rilegandolo nella categoria degli Ordini statuali e decorazioni civili, fondati nei primi decenni del XX secolo (quali l'Ordine al Merito del Lavoro, la Stella al Merito del Lavoro e l'Ordine coloniale della Stella d'Italia).

Svista raffrontabile in parte anche a quella precedente con in cui il legislatore trasformò l'Ordine Militare di Savoia in quello Militare d'Italia nel 1947!

Quindi non si può parlare di una più o meno colpevole dimenticanza, come in parte in dottrina si vuole assumere, perché la discussione parlamentare ed il rinvio legislativo ad ad un'attività delegata al Governo pro tempore vi fu ed è ben nota a tutti attraverso quegli atti parlamentari ben illustrati nel presente documento, mentre

di colpevole dimenticanza si deve parlare in relazione al fatto che dal 1951 ad oggi il legislatore non è intervenuto in merito per applicare quanto disposto dall'art. 9 c. 3° e 10 della legge 178/51 in relazione esplicitamente all'Ordine Civile di Savoia, in quanto per i rimanenti è stato provveduto successivamente per legge, come ampiamente dimostrato.

Quindi riprovevole e colpevole dimenticanza o invece anche disinteresse per un qualcosa che era meglio dimenticare e non rinnovare per evitare eventuali reminiscenze storiche e politiche, soprattutto in decenni, come quelli successivi alla promulgazione della legge, abbastanza turbolenti in cui la neo nata Repubblica faceva fatica a consolidarsi come istituto democratico e parlamentare alla guida di una Nazione?

Si ritiene che entrambi le considerazioni siano da ritenere valide, propendendo in particolar modo per la prima in quanto anche negli ambienti monarchici del periodo i problemi erano più sostanziali che formali e quindi ritenere di dare battaglia nei luoghi preposti al governo della Nazione e della formazione delle leggi, perdurando ancora, fino al 2002, la permanenza della XIII disposizione transitoria della Costituzione, per la regolamentazione di un Ordine cavalleresco dimenticata dall'ordinaria attività legislativa, non era certamente un interesse comune, diffuso e urgente!

Anche per Casa Savoia non è stato un elemento molto sentito quello del riconoscimento degli Ordini cavallereschi e del diverso trattamento del proprio patrimonio cavalleresco rispetto a quello di altre Casa Dinastiche pre-unitarie e tra gli stessi Ordini propri, anche perché oggettivamente i suoi membri maschi avevano problemi di natura giurisdizionale legati al passato regime e conseguenti strascichi politici e istituzionali, non certamente voluti dagli attuali rappresentanti di Casa Savoia, che solo attraverso un'apposita legge parlamentare si potranno prossimamente definitivamente sanare.

Allo stesso modo e forse anche congiuntamente all'interno di un progetto organico

di legislazione *ad hoc* si potrebbero sanare queste ferite istituzionali e di riconoscimento del patrimonio onorifico dinastico, attribuendo compiti specifici al legislatore in fase proponente e curando la regolarità dei lavori parlamentari e soprattutto dei tempi, per una serena discussione e riuscita nell'approvare finalmente una completa e soprattutto competente legge, che regoli, una volta per tutte, le oggettive prerogative di Casa Savoia ed il proprio patrimonio araldico cavalleresco rispetto all'ordinamento italiano ed alla Nazione.